



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO

Nucleo per il contrasto dell'abusivismo e della contraffazione assicurativa

Rifer. a nota n. del .

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.rc.skipperandcharter.it e rc.skipperandcharter.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) in data *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito internet *rc.skipperandcharter.it* attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e possiede la stessa veste grafica e i medesimi contenuti di un altro dominio internet, *assicura.skipperandcharter.it* per il quale l'IVASS in data 25 agosto 2026 ha emanato l'ordine di cessazione prot. n. 0190074/26. In particolare, sono presenti nella *home page* i riferimenti di *omissis* , di cui è riportata la denominazione abbreviata *omissis* , il numero di iscrizione nel RUI *omissis* , il numero di P. IVA *omissis* e l'indirizzo della sede legale *omissis* ; sono presenti, inoltre, l'e-mail *omissis* e un numero di telefonia mobile utilizzabile per la messaggistica istantanea attraverso WhatsApp;
- c) il sito *internet rc.skipperandcharter.it* non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) con nota *omissis* , l'IVASS ha chiesto all'intermediario *omissis* di riconoscere o disconoscere la proprietà del sito internet *rc.skipperandcharter.it*, assegnando il termine di 5 (cinque) giorni per il riscontro;
- e) in data *omissis* , l'intermediario, per il tramite del proprio responsabile legale *omissis* , iscritta nel RUI *omissis* , ha disconosciuto il sito *skipperandcharter.it* e tutti i sottodomini ad esso collegati e il *omissis* , ha trasmesso copia della integrazione della denuncia-querela già sporta in relazione al sito *assicura.skipperandcharter.it* dichiarando di essere rimasta vittima del reato di sostituzione di persona;
- f) nel corso dell'istruttoria svolta relativamente al sito *internet assicura.skipperandcharter.it*, l'IVASS, *omissis*

, aveva richiesto informazioni all'e-mail [omissis](#), il medesimo indirizzo di posta elettronica presente sul sito rc.skipperandcharter.it non ricevendo alcun riscontro;

- g) dalla consultazione del portale *whois.domaintools.com* relativa al sito principale skipperandcharter.it, di cui rc.skipperandcharter.it e assicura.skipperandcharter.it sono sottodomini, è emerso che lo stesso è stato registrato il 29 giugno 2026 tramite il *Registrar* Tucows.com Co., mentre il *Registrant* risulta ignoto. Le richieste di informazioni sul Registrant e sull'utilizzo del sito, inviate al *Registrar* nel corso dell'istruttoria per assicura.skipperandcharter.it *omissis*, sono rimaste prive di riscontro;
- h) il sito *internet* rc.skipperandcharter.it, accessibile in *internet* anche digitando il nome a dominio preceduto dall'acronimo www., risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti *internet* www.rc.skipperandcharter.it e rc.skipperandcharter.it non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti *internet* www.rc.skipperandcharter.it e rc.skipperandcharter.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI